

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 723 in data 15-02-2024

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA MAPPATURA DEGLI IMPEGNI PREVISTI DAL PSP 23/27, DAL CSR 23/27 E DAL PSR 14/22, E DELLE MODALITÀ DI VERIFICA DELL'EVENTUALE SOVRAPPONIBILITÀ FRA GLI IMPEGNI STESSI E DI INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI DOPPIO FINANZIAMENTO, AL FINE DELL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE DA APPLICARE AI BENEFICIARI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2016.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 805 in data 28 giugno 2021 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale di reggenza della S.O. Politiche regionali di sviluppo rurale al sottoscritto con decorrenza dal 1° luglio 2021;
- n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
- n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

visti i seguenti regolamenti europei del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituiscono l'architettura giuridica della Politica agricola comune 2023-2027 (PAC 23/27), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 6 dicembre 2021:

- regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

visto il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai seguenti regolamenti:

- regolamento delegato 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- regolamento delegato 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento di esecuzione 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- regolamento di esecuzione 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- regolamento delegato 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione 2022/1173 della Commissione del 31 maggio recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

richiamato, in particolare, l'articolo 36 (Divieto di doppio finanziamento) del succitato regolamento (UE) 2021/2116, secondo cui *“Gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a*

*titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115. In tali casi gli Stati membri non dichiarano le stesse spese alla Commissione per il sostegno:*

- a) da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione;*
- b) dal medesimo piano strategico della PAC.”;*

richiamato il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” parzialmente attuato con il DM n. 263980 del 22 maggio 2023 e successivamente integrato dal decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023;

richiamati i seguenti decreti ministeriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

- DM n. 0660087 del 23 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), punto 3.2) recante la definizione delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT);
- DM n. 185145 del 30 marzo 2023, recante “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
- DM n. 410739 del 4 agosto 2023 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli SIGC”;
- DM n. 525680 del 27 settembre 2023 recante “Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa”;
- DM 550630 del 6 ottobre 2023 che approva le linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all'articolo 12, comma 6 del DM 0410739 del 4 agosto 2023 emanate dell'Autorità di Gestione nazionale a supporto delle Autorità di Gestione regionali/provinciali;
- DM 15 dicembre 2023 recante “Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022 recante

disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

visto il Piano Strategico della PAC 2023/27 (PSP 23/27), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;

visto il Complemento regionale di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2023/27 (CSR 23/27), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184-XVI del 22 marzo 2023;

richiamato il Programma di sviluppo rurale 2014/2022 della Valle d’Aosta (PSR 14/22), approvato inizialmente con decisione C(2015) 7885 dell’11 novembre 2015 e da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2024) 562 in data 24/01/2024, con il termine ultimo di rendicontazione al 31/12/2025 in conformità al regolamento (UE) n. 2020/2220;

richiamati, in particolare, gli interventi a superficie e a capo del PSP 23/27, del CSR 23/27 e del PSR 14/22, i quali potrebbero essere totalmente o parzialmente sovrapponibili fra loro in termini di esecutività agronomica e gestionale e temporale, e, qualora questi impegni siano remunerati, si potrebbe generare un rischio di doppio pagamento;

dato atto che per i premi degli interventi a superficie e a capo, richiamati ai paragrafi precedenti, sono state elaborate opportune giustificazioni economiche da parte del CREA, a livello nazionale, e da parte dell’Institut Agricole Régional (IAR), a livello regionale;

ravvisata la necessità di mappare tutti gli impegni relativi agli interventi a superficie e a capo attivati dal PSP 23/27, dal CSR 23/27 e dal PSR 14/22, di verificarne la sovrapponibilità al fine di individuare il rischio di doppio finanziamento, quindi di quantificarlo e di individuare le percentuali di riduzione da applicare ai beneficiari;

#### DECIDE

1. di approvare il documento di cui all’Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante la mappatura degli impegni previsti dal PSP 23/27, dal CSR 23/27 e dal PSR 14/22, le modalità di verifica dell’eventuale sovrapponibilità fra gli impegni stessi e di individuazione e quantificazione del rischio di doppio finanziamento, al fine dell’eventuale applicazione delle percentuali di riduzione da applicare ai beneficiari, ai sensi dell’art. 36 del regolamento (UE) 2021/2016;
2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di organismo pagatore del CSR 2/27 della Valle d’Aosta;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

L’ESTENSORE  
*Elena Irina UNGUREANU*

IL DIRIGENTE  
*Alessandro ROTA*

## **Allegato 1 al provvedimento dirigenziale n.      del**

**Mappatura degli impegni previsti dal PSP 23/27, dal CSR 23/27 e dal PSR 14/22 e modalità di verifica dell'eventuale sovrapposibilità fra gli impegni stessi e di individuazione e quantificazione del rischio di doppio finanziamento, al fine dell'eventuale applicazione delle percentuali di riduzione da applicare ai beneficiari, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) 2021/2016**

### **1 Premessa**

In base all'art. 36 del Reg. UE n. 2021/2116 gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto l'AdG nazionale ha emanato specifiche "linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all'articolo 12, comma 6 del DM 0410739 del 4 agosto 2023", demandando alle Regioni e Province Autonome di effettuare la mappatura degli impegni, di verificarne la sovrapposibilità ovvero di individuare il rischio di doppio finanziamento, quantificarlo e di individuare le percentuali di riduzione da applicare ai beneficiari.

### **2 Documenti di riferimento**

Per le verifiche richieste sono state prese in considerazione i seguenti documenti:

- a) DM 0410739 del 4 agosto 2023;
- b) DM 0550630 del 6 ottobre 2023 che approva le linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all'articolo 12, comma 6 del DM 0410739 del 4 agosto 2023 emanate dell'Autorità di Gestione nazionale a supporto delle Autorità di Gestione regionali/provinciali;
- c) Matrice degli impegni per gli interventi ECO e SRA a valenza ambientale, climatica o di benessere animale, elaborata dal CREA;
- d) Tabella di cumulabilità tra SRA ed ECO, elaborata dal CREA;
- e) Documento "Giustificazione economica e certificazione dei pagamenti previsti nel piano strategico PAC 2023/2027", elaborate dal CREA;
- f) Documento "Giustificazioni economiche del CSR 2023/2027 della Valle d'Aosta", elaborate dallo IAR.

### **3 Tipologie di sovrapposizione da mappare**

In base alle linee guida dell'AdG nazionale, può insorgere il rischio di doppio finanziamento nei seguenti casi:

a) Doppio finanziamento connesso al medesimo anno di domanda

Il rischio di doppio finanziamento potrebbe insorgere laddove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- determinate misure e/o interventi prevedano impegni di gestione sovrapponibili;
- i pagamenti a superficie e/o capo previsti per i beneficiari di tali misure e/o interventi includano una effettiva compensazione per tali impegni sovrapponibili;
- lo stesso beneficiario possa presentare domande di aiuto/pagamento per più di una misura e/o intervento che prevedono impegni di gestione sovrapponibili sulla medesima superficie o i medesimi capi.

b) Doppio finanziamento connesso a differenti anni di domanda

- sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su un PSR 2014-2022 per l'anno N e gli impegni connessi ad una domanda di pagamento a valere sul PSP 2023-2027 per l'anno di domanda N+1; tale sovrapposizione potrebbe insorgere nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio dell'anno N+1 ed il 14 maggio del medesimo anno.

Nel caso concreto del sistema di programmazione italiano nei periodi 2014-2022 e 2023-2027, va considerato che le possibili sovrapposizioni di impegni di gestione connessi al PSP sono potenzialmente riscontrabili nei seguenti quattro casi:

- 1) sovrapposizione tra interventi SRA ed Eco-schemi, entrambi finanziati dal PSP 2023-2027;
- 2) sovrapposizione tra misure a superficie/capo dei PSR 2014-2022 ed Eco-schemi del PSP 2023- 2027;
- 3) sovrapposizione tra determinati interventi SRA ed altri interventi SRA rientranti e finanziati nell'ambito del PSP 2023-2027;
- 4) sovrapposizione tra misure a superficie/capo dei PSR 2014-2022 ed interventi SRA del PSP 2023- 2027.

## 4 Mappatura delle sovrapposizioni e delle demarcazioni

### 4.1 Mappatura degli interventi di interesse regionale del PSP 2023-2027 (SRA e eco-schemi)

Di seguito viene effettuata la mappatura degli interventi del PSP 2023-2027, sulla base di quanto già fatto dal MASAF che ha individuato gli impegni sovrapponibili tra gli interventi FEASR e gli Eco-schemi finanziati dal FEAGA (ECO), al fine di verificare che l'implementazione degli interventi SRA nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2023/27 (CSR 23/27) configuri effettivamente tale profilo di sovrapposibilità, nonché verificare che gli impegni che costituiscono specificità regionali non configurino per le stesse ulteriori casi di sovrapposibilità rispetto a quelli mappati dal Masaf.

	SRA01	SRA08 az. 1	SRA08 az. 2	SRA08 az. 3	SRA14	SRA15	SRA29	SRA30
ECO-1 liv. 1	np	np	np	np	C	np	np	C per bovini, ovini, caprini, bufalini e suini
ECO-1 liv. 2	np	np	np	np	C	np	np	C per bovini e suini
ECO-2	C per arboree	np	np	np	np	C per arboree	C per arboree	np
ECO-4	C per seminativi	np	np	np	np	C per seminativi	C per seminativi	np
ECO-5	C per arboree, C per seminativi ma senza cumulo di pagamenti (in quanto non risulta previsto un PLUA per i terreni a riposo in SRA01)	np	np	np	np	C per arboree NC per seminativi	C per arboree, C per seminativi ma senza cumulo di pagamenti (in quanto SRA29 non paga i terreni a riposo)	np
SRA01		C	C	C	np	C	NC	np
SRA08 az. 1	C		NC	NC	np	C/NC in base ad appl. reg.	C per prati e pascoli	np
SRA08 az. 2	C	NC		NC	np	C/NC in base ad appl. reg.	C per prati e pascoli	np
SRA08 az. 3	C	NC	NC		np	C/NC in base ad appl. reg.	C per prati e pascoli	np
SRA14	np	np	np	np		np	np	C
SRA15	C	C/NC in base ad appl. reg.	C/NC in base ad appl. reg.	C/NC in base ad appl. reg.	np		C	np
SRA29	NC	C per prati e pascoli	C per prati e pascoli	C per prati e pascoli	np	C		np
SRA30**	np	np	np	np	C	np	np	

Tabella 1

In base alla matrice delle relazioni di cumulabilità tra SRA ed ECO realizzata dal CREA, di seguito si riporta la matrice a livello regionale con indicati gli interventi di sviluppo rurale attivati nel CSR 23-27 e gli ECO attivabili sul territorio regionale:

	SRA01	SRA08 az. 1	SRA08 az. 2	SRA08 az. 3	SRA14*	SRA15	SRA29	SRA30*
ECO-1 liv. 1	np	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA14 premia le razze	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA30 premia azioni legate alle condizioni abitative
ECO-1 liv. 2	np	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA14 premia le razze	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA30 premia azioni legate alle condizioni abitative
ECO-2	C, il rischio sussiste per l'impegno inerimento	np	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA15 premia le varietà	C, ma il rischio non sussiste in quanto la SRA29 non remunera impegno dell'ECO relativo alla limitazione nell'uso di prodotti	np
ECO-4	C, il rischio sussiste per l'impegno limitazione diserbo chimico	np	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA15 premia le varietà	C, ma il rischio non sussiste in quanto la SRA29 non remunera impegno dell'ECO relativo alla limitazione nell'uso di prodotti	np
ECO-5	C, il rischio sussiste per l'impegno limitazione diserbo chimico e rotazione	np	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA15 premia le varietà NC per seminativi	C, ma il rischio non sussiste in quanto la SRA29 non remunera impegno dell'ECO relativo alla limitazione nell'uso di prodotti fitosanitari	np
SRA01		np (SRA01 non paga i prati e i pascoli permanenti)	np (SRA01 non paga i prati e i pascoli permanenti)	np (SRA01 non paga i prati e i pascoli permanenti)	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA15 premia le varietà	NC	np
SRA08 az. 1	np (SRA01 non paga i prati e i pascoli permanenti)		NC	NC	np	np (SRA15 non paga i prati e i pascoli permanenti)	NC	np
SRA08 az. 2	np (SRA01 non paga i prati e i pascoli permanenti)	NC		NC	np	np (SRA15 non paga i prati e i pascoli permanenti)	NC	np
SRA08 az. 3	np (SRA01 non paga i prati e i pascoli permanenti)	NC	NC		np	np (SRA15 non paga i prati e i pascoli permanenti)	NC	np
SRA14*	np	np	np	np		np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA30 premia azioni legate alle condizioni abitative
SRA15	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA01 premia la gestione integrata	np (SRA15 non paga i prati e i pascoli permanenti)	np (SRA15 non paga i prati e i pascoli permanenti)	np (SRA15 non paga i prati e i pascoli permanenti)	np		C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA29 premia la gestione biologica	np
SRA29	NC	NC	NC	NC	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA15 premia le varietà		np
SRA30*	np	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto SRA14 premia le razze	np	np	

Tabella 2

In base all'applicazione regionale del PSP 2023-2027, la Regione Valle d'Aosta ha individuato, rispetto a quanto definito dal CREA, quanto segue:

- 1) la non applicabilità (np) tra le SRA01 e SRA08 (tutte le azioni) in quanto i prati e i pascoli permanenti non possono aderire all'agricoltura integrata in quanto non contemplati nel disciplinare di produzione integrata (DPI) della Valle d'Aosta;
- 2) La non cumulabilità (NC) tra SRA08 (tutte le azioni) e la SRA29 in quanto i prati e i pascoli permanenti possono aderire o agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni del biologico.

In base all'analisi degli impegni che possono determinare il doppio finanziamento connesso al medesimo anno di domanda, la Regione Valle d'Aosta ha individuato:

- 1) la sovrapposizione di impegni tra l'intervento SRA01 e gli interventi ECO2, ECO4 e ECO5 del PSP relativamente all'impegno del divieto di diserbo chimico.
- 2) la sovrapposizione di impegni tra la misura 10.1.3 intervento C del PSR 2014/22 e l'ECO5 del PSP relativamente all'impegno della limitazione al diserbo chimico e alla rotazione.



In base all'analisi degli impegni che possono determinare il doppio finanziamento connesso al medesimo anno di domanda, la Regione Valle d'Aosta ha verificato la non sovrapposizione di impegni:

- 1) tra la SRA01 e la SRA15 in quanto gli impegni sono differenti, dato che la SRA01 premia la gestione integrata mentre SRA15 premia la coltivazione della risorsa vegetale a rischio di erosione genetica;
- 2) tra la SRA14 e la SRA30 in quanto, a fronte delle stesse specie premiate, gli impegni sono differenti, perché la SRA14 premia il mantenimento dei capi della razza in via di estinzione e la SRA30 premia le azioni legate alle condizioni abitative;
- 3) tra la SRA14 e l'intervento ECO1 in quanto, a fronte delle stesse specie premiate, gli impegni sono differenti, perché la SRA14 premia il mantenimento dei capi della razza in via di estinzione;
- 4) tra la SRA15 e gli interventi ECO2, ECO4 e ECO5 in quanto la SRA15 premia la coltivazione della risorsa vegetale a rischio di erosione genetica.
- 5) tra la SRA15 e la SRA29 in quanto gli impegni sono differenti, perché la SRA15 premia la coltivazione della risorsa vegetale a rischio di erosione genetica e la SRA29 premia l'agricoltura biologica;
- 6) tra la SRA29 e gli interventi ECO2, ECO4 e ECO5 in quanto la SRA29 non remunera la limitazione nell'uso di prodotti fitosanitari, ma il divieto del diserbo;
- 7) tra la SRA30 e l'intervento ECO1 in quanto, a fronte delle stesse specie premiate, gli impegni sono differenti, perché la SRA30 premia le azioni legate alle condizioni abitative.

## 4.2 Mappatura delle misure del PSR 2014-2022 della Valle d'Aosta in relazione agli interventi di interesse regionale del PSP 2023-2027 (SRA e Ecoschemi)

In base all'analisi degli impegni che possono determinare il doppio finanziamento connesso al medesimo anno di domanda, la Regione Valle d'Aosta ha individuato:

	M10.1.1	M10.1.2	M10.1.3	M10.1.4	M10.1.5	M11	M12	M13	M14
ECO-1 liv. 1	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto m10.1.4 premia le razze	np	np	nessuna sovrapposizione né amministrativa (periodo impegno 15/05/N 31/12/N) né di impegni (ultimo anno di presentazione 2022)	nessuna sovrapposizione né amministrativa (periodo impegno 15/05/N 31/12/N) né di impegni (ultimo anno di presentazione 2022)	nessuna sovrapposizione né amministrativa (periodo impegno 01/10/N 31/12/N) né di impegni (ultimo anno di presentazione 2022)
ECO-1 liv. 2	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto m10.1.4 premia le razze	np	np			
ECO-2	np	np	SOVRAPPOSIZIONE IMPEGNI (NERBIMENTO)	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto M10.1.5 premia la varietà	C, ma il rischio non sussiste in quanto M11 non remunera impegno dell'ECO relativo alla Limitazione nell'uso di prodotti fitosanitari			
ECO-4	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto M10.1.3 premia la pacciamatura	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto M10.1.5 premia la varietà	C, ma il rischio non sussiste in quanto M11 non remunera impegno dell'ECO relativo alla Limitazione nell'uso di prodotti fitosanitari			
ECO-5	np	np	SOVRAPPOSIZIONE IMPEGNI (NERBIMENTO)	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto M10.1.5 premia la varietà	C, ma il rischio non sussiste in quanto M11 non remunera impegno dell'ECO relativo alla Limitazione nell'uso di prodotti fitosanitari			
SRA01	np	np	SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto M10.1.5 premia la varietà	NC			
SRA08 az. 1	SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)	np	np	np	np	NC			
SRA08 az. 2	SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)	np	np	np	np	NC			
SRA08 az. 3	np	SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)	np	np	np	NC			
SRA14	np	np	np	SOVRAPPOSIZIONE IMPEGNI (DAL 01/01 AL 31/03)	np	np			
SRA15	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto M10.1.3 premia la gestione integrata	np	SOVRAPPOSIZIONE IMPEGNI (DAL 01/01 AL 14/05)	C, ma il rischio non sussiste in quanto M11 premia la gestione biologica			
SRA29	SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)	SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)	NC	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto M10.1.5 premia la varietà	SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)			
SRA30**	np	np	np	C, ma il rischio non sussiste in quanto m10.1.4 premia le razze	np	np			

Tabella 3

Di seguito si riporta la mappatura delle misure del PSR 2014-2022 della Regione Valle d'Aosta e degli interventi del PSP 2023-2027 al fine di individuare eventuali impegni di gestione sovrapponibili.

- 1) la sovrapposizione di impegni tra la misura 10.1.3 intervento C del PSR 2014/22 e l'ECO2 del PSP relativamente all'impegno del divieto di diserbo chimico.
- 2) la sovrapposizione di impegni tra la misura 10.1.3 intervento C del PSR 2014/22 e l'ECO5 del PSP relativamente all'impegno del divieto di diserbo chimico.

In base all'analisi degli impegni che possono determinare il doppio finanziamento connesso a differenti anni di domanda, la Regione Valle d'Aosta ha individuato:

- 1) la sovrapposizione di impegni tra la misura 10.1.4 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA14 relativamente al mantenimento dei capi della razza in via di estinzione per l'intero periodo vincolativo;

- 2) la sovrapposizione di impegni tra la misura 10.1.5 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA15 relativamente alla coltivazione della risorsa vegetale a rischio di erosione genetica per l'intero periodo vincolativo.

In base all'analisi degli impegni che possono determinare il doppio finanziamento connesso al medesimo anno di domanda, la Regione Valle d'Aosta ha verificato la non sovrapposizione di impegni:

- 1) tra la misura 10.1.3 del PSR 2014/22 e l'intervento ECO4 del PSP in quanto gli impegni sono differenti, perché la M10.1.3 premia la pacciamatura e non l'avvicendamento e il divieto di diserbo;
- 2) tra la misura 10.1.3 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA15 in quanto gli impegni sono differenti, perché la M10.1.3. premia la gestione integrata mentre SRA15 premia la coltivazione della risorsa vegetale a rischio di erosione genetica;
- 3) tra la misura 10.1.4 del PSR 2014/22 e l'intervento ECO1 del PSP in quanto, a fronte delle stesse specie premiate, gli impegni sono differenti, perché la M10.1.4 premia il mantenimento dei capi della razza in via di estinzione;
- 4) tra la misura 10.1.4 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA30 del PSP in quanto, a fronte delle stesse specie premiate, gli impegni sono differenti, perché la M10.1.4 premia il mantenimento dei capi della razza in via di estinzione mentre SRA30 premia e condizioni abitative;
- 5) tra la misura 10.1.5 del PSR 2014/22 e gli interventi ECO2, ECO4 e ECO5 in quanto la M10.1.5. premia la coltivazione della risorsa vegetale a rischio di erosione genetica;
- 6) tra la misura 10.1.5 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA01 in quanto la M10.1.5 premia la coltivazione della risorsa vegetale a rischio di erosione genetica;
- 7) tra la misura 10.1.5 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA29 in quanto la M10.1.5 premia la coltivazione della risorsa vegetale a rischio di erosione genetica;
- 8) tra la misura 11 del PSR 2014/22 e gli interventi ECO2, ECO4 e ECO5 in quanto la M11 non remunera la limitazione nell'uso di prodotti fitosanitari, ma il divieto del diserbo;
- 9) tra la misura 11 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA15 in quanto la M11 premia l'adesione e il rispetto del metodo di agricoltura biologica.

La Regione Valle d'Aosta ha infine valutato che non vi è doppio finanziamento connesso a differenti anni di domanda, in quanto non è prevista nessuna operazione agronomica o nessun altro adempimento oggetto di impegno da parte del beneficiario nel periodo di sovrapposibilità (01/01 – 14/05 dell'anno n), ma la sovrapposizione temporale tra i periodi di impegno è meramente di carattere amministrativo per i seguenti casi:

- 1) la sovrapposizione amministrativa tra la misura 10.1.1 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA08 azione 1 e azione 2 e la SRA29;
- 2) la sovrapposizione amministrativa tra la misura 10.1.2 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA08 azione 3 e la SRA29;
- 3) la sovrapposizione amministrativa tra la misura 10.1.3 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA01;
- 4) la sovrapposizione amministrativa tra la misura 11 del PSR 2014/22 e l'intervento SRA29.

## 5 Verifica della sovrapposizione e sua quantificazione

### 5.1 La metodologia di calcolo del valore di sovrapposizione

La Regione Valle d'Aosta ha applicato la metodologia descritta dal DM, che consiste in:

- 1) verificare se gli importi dei pagamenti determinati dalla Regione siano inferiori al massimale calcolato dal CREA e/o dallo IAR;
- 2) determinare se il premio stabilito remunererà o meno l'impegno sovrapposto.
  - a. in caso positivo (ossia l'impegno sovrapposto è remunerato), determinare la riduzione da applicare ai beneficiari degli interventi SRA che contemporaneamente beneficiano dell'Eco-schema sovrapposto;
  - b. in caso negativo, non sussiste il rischio di doppio finanziamento.

#### 5.1.1 Analisi della sovrapposizione SRA e Eco-schemi

##### Analisi sovrapposizione tra SRA01 e Eco-schema 2 vite fruttiferi

L'intervento SRA01 "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si assoggettano per un quinquennio al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

Il pagamento è concesso, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno pari a 800,00 euro/ha<sup>1</sup>.

Gli impegni in sovrapposizione sono:

**I01** Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni/PPAA), articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento culturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:

##### Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dalle Regioni/PPAA; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

<sup>1</sup> Tale premio è stato modificato dall'AdG regionale del CSR 23/27 nel mese di dicembre 2023 e fa parte del pacchetto di modifiche notificate alla Commissione europea in data 18/12/2023 dal MASAF (DISR 02) con nota prot. n.0693655; pertanto, all'atto di approvazione del presente allegato si è in attesa dell'approvazione di tutte le modifiche al Piano Strategico della PAC 2023/2027 (PSP 2023/2027) da parte della Commissione Europea.

Il massimale calcolato dal CREA per l'intervento, che contempla tutti gli impegni, è il seguente:

Fonte dati: Rica 2016-2020		Vite		Fruttiferi	
		baseline	p. integrata	baseline	p. integrata
N. osservazioni		10.452		8.024	
Produzione lorda totale	PLT	6.299	5.725	11.343	10.946
	Produzione Lorda Vendibile	5.134	5.827	11.278	10.946
	Produzione Reimpiegata in Aziende	1	0	2	0
	Produzione Trasformata in Aziende	1.164	0	63	0
CV		1.353	1.351	2.761	2.710
Spese Specifiche	Concimi ed ammendanti	340	305	729	698
	Prodotti e mezzi di difesa	538	553	922	902
	Sementi e piantine	25	25	92	92
	Altre spese specifiche	236	255	506	506
	<b>Totale spese specifiche</b>	<b>SS</b>	<b>1.139</b>	<b>1.138</b>	<b>2.248</b>
<b>Reimpieghi aziendali</b>		<b>RA</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
<b>Altre spese</b>		<b>ASP</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>485</b>
<b>Operazioni Colturali (diff. PI vs CONV)</b>					
Trattamento antiparassitari				71	0
Potatura				37	7
Ercatura				0	0
Concimazione				23	0
Gestione infestanti				74	5
Diserbo				5	0
Monitoraggio/campionamento				42	0
Lavorazioni terreno				0	-2
Estirpatura				0	0
ML		4.946	4.122	8.582	8.227
Differenziale			825		355
Costi di transazione (Ctr)			63		59
Costi di certificazione (Cdc)			100		95
Pagamento (Diff+Ctr+Cdc)			988		509

Tab. 1 – Media ponderata del differenziale di Margine Lordo (regione Valle d'Aosta)

Colture	Superficie coltivata ex fascicolo aziendale (ha)	Differenziale di ML*	Media ponderata
FRUTTIFERI	140,6343	509	
ORTIVE - SEMINATIVI	248,7351	825	
VITICOLO	421,2606	988	
<b>Totale</b>			<b>854,88</b>

\* fonte: CREA - Giustificazione Pagamenti PSP 2023-27\_vers\_07\_06\_2023

**Ciò significa che i premi proposti per l'intervento SRA01 sono giustificati nel massimale di 854,88 euro/ha.**

La Regione ha inoltre giustificato attraverso le elaborazioni fornite dallo IAR che in Valle d'Aosta i premi proposti per la SRA01 sono giustificati da un massimale di 855 euro/ha.

L'ECO 2 "Pagamento per inerbimento delle colture arboree" prevede il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfila delle colture arboree o, per le colture arboree non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma.

Il pagamento è concesso, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno pari a: 120,00 euro/ha.

Gli impegni e i massimali calcolati dal CREA sono i seguenti:

IMPEGNO	BASELINE GENERICI	VOCE DI COSTO	COSTO UNITARIO (€/ha o €/ora) inclusa IVA
IM01: Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel rispetto dell'impegno IM03) nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.	Direttiva 91/676/CEE Direttiva 92/43/CEE Direttiva acque 2000/60/CEE	Costo operazione diserbo meccanico	77
IM02: Non effettuare il diserbo chimico nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma.			
IM03: Non effettuare lavorazioni del terreno nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma durante tutto l'anno, fatta salva la pratica del sovescio. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo.		Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interrimento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione)	210,37
IM04: Durante tutto l'anno, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, di trinciatura sfibratura della vegetazione erbacea, senza asportazione della vegetazione erbacea dal terreno. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari in relazione a piani di azione finalizzati al		Costo operazioni trinciatura	55
<b>COSTO TOTALE ECO2</b>			<b>342,65 €</b>

### Analisi sovrapposizione tra SRA01 e Eco-schema 4 - sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

L'intervento SRA01 "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si assoggettano per un quinquennio al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

Il pagamento è concesso, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno pari a 800,00 euro/ha.

Gli impegni in sovrapposizione sono riportati nel box seguente:

**I01** Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni/PPAA), articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:

Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dalle Regioni/PPAA; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

La Regione ha giustificato, attraverso le elaborazioni fornite dallo IAR, che in Valle d'Aosta i premi proposti per la SRA01 sono giustificati da un massimale di 855 euro/ha.

L'ECO 4 “Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento” è finalizzato a favorire l'introduzione di colture leguminose, foraggere e colture da rinnovo nell'ambito di un avvicendamento almeno biennale con l'impegno alla gestione dei residui in un'ottica di carbon sink, e prevede il rispetto di impegni annuali sulle superfici a seminativo in avvicendamento.

Il sostegno è concesso per tutta la superficie oggetto d'impegno come remunerazione annuale sotto forma di un pagamento compensativo pari a 110,00 euro/ha, con una maggiorazione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) e per le zone Natura 2000.

Gli impegni sono i seguenti:

IM01: Assicurare nell'avvicendamento almeno biennale la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, ogni anno almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo.

IM02 Sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. Sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica.

IM03: Fatta eccezione per le aziende zootecniche, effettuare l'interramento dei residui.

Il massimale calcolato dal CREA per l'intervento che contempla tutti gli impegni è il seguente:

**Tabella 6 – Calcolo del differenziale (Zone ordinarie)**

N. osservazioni			Gruppo1	Gruppo2	Gruppo 2 con impegni
Produzione lorda totale		PLT	1.134	777	683
		PLV	982	389	
		PRA	149	388	
		PTA	3	0	
Spese Specifiche		CV	500	277	408
	Concimi ed ammendanti	Concimi	136	65	65
	Prodotti e mezzi di difesa	Difesa	71	22	18
	Sementi e piantine	Sementi	107	64	64
	Contoterzismo per le colture	Contoterzismo	96	41	41
	Acqua irrigua	Acqua	8	8	8
	Assicurazioni per le colture	Assicurazioni	3	1	1
	Certificazioni per le colture	Certificazioni	2	2	2
	<b>Totale spese specifiche</b>	<b>SS</b>	<b>423</b>	<b>202</b>	<b>199</b>
	<b>Reimpieghi aziendali</b>	<b>RA</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
Altre Spese	Energia	Energia	9	8	8
	Commercializzazione	Commercializzazione	1	1	1
	Altri costi	Altri_Costi	8	17	152
	<b>Totale altre spese</b>	<b>ASP</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>161</b>
		<b>ML</b>	<b>634</b>	<b>500</b>	<b>275</b>
				ML medio della rotazione Gruppo 1/Gruppo 2 [a]	567
				ML medio della rotazione Gruppo 1/Gruppo 2 con impegni [b]	455
				Differenziale (Diff) [c = a - b]	112
				Costo di transazione (Ctr)	37
				<b>Totale (Diff+Ctr)</b>	<b>149</b>

### **Analisi sovrapposizione tra SRA01 e Eco-schema 5 MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI**

L'intervento SRA01 "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si assoggettano per un quinquennio al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

Il pagamento è concesso, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno pari a 800,00 euro/ha.

Gli impegni in sovrapposizione sono riportati nel box seguente:



**I01** Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni/PPAA), articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. In particolare:

Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10 e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dalle Regioni/PPAA; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila, ad esclusione di alcune aree a bassa piovosità.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale con deroghe in aree a bassa piovosità.

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari regionali riportano gli areali e le diverse condizioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, per cui è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

La Regione ha giustificato attraverso le elaborazioni fornite dallo IAR che in Valle d'Aosta i premi proposti per la SRA01 sono giustificati da un massimale di 855 euro/ha.

L'ECO 5 “Misure specifiche per gli impollinatori (sia su colture erbacee che arboree)” stabilisce impegni annuali e si applica alle superfici nazionali con colture arboree e a seminativo.

Il sostegno è concesso per tutta la superficie oggetto d'impegno come remunerazione annuale sotto forma di un pagamento compensativo pari a 250,00 euro/ha per le Colture arboree e 500,00 euro/ha per i Seminativi.

Gli impegni e i massimali calcolati dal CREA sono i seguenti:

Colture arbooree

IMPEGNO	VOCE DI COSTO	COSTO UNITARIO (€/ha o €/ora) inclusa IVA
IMI01: Nelle coltivazioni arboree, superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, mantenimento nell'anno di impegno, di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanee o seminate nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chionia. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.	Seme e costo di semina (Aca 5)	137
IMI02: Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.	mancati ricavi	133,5
IMI03: Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno	controllo meccanico infestanti	77
IMI04: Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.	mancati ricavi	95
		<b>442,5</b>
Costi di transazione (Ctr)		88,5
<b>Importo totale/ha</b>		<b>531</b>

Colture seminative:

IMPEGNO	VOCE DI COSTO	COSTO UNITARIO (€/ha o €/ora) inclusa IVA
IM201: Nei seminativi, mantenimento nell'anno di impegno di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) spontanee o seminate su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri, e una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe (fascia di rispetto) non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari. Il mantenimento viene assicurato tramite la possibilità di effettuare la semina delle suddette piante.	Seme e costo di semina	137
IM202: Non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura.	Mancati ricavi	445
IM203: Fino al completamento della fioritura non utilizzare i diserbanti chimici e gli altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno.	controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno.	77
Totale costi		<b>659</b>
Costi di transazione (Ctr)		131,8
<b>Importo totale/ha</b>		<b>790,8</b>

## Analisi sovrapposizione tra misura 10 e Eco-schema 2 vite fruttiferi

La misura 10.1.3. “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si assoggettano per un quinquennio a rispettare il disciplinare regionale della produzione integrata.

Il pagamento è concesso, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno pari a 150,00 euro/ha.

Gli impegni in sovrapposizione sono:

### Impegno C: Impegno aggiuntivo “divieto di diserbo chimico” (viticoltura e frutticoltura)

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale
Divieto di diserbo chimico e ricorso al diserbo meccanico, o allo sfalcio, o al pirodiserbo o alle fasce tampone (diverse da quelle previste dalla Condizionalità);	CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7)  Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)	Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B). Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato

L'ECO 2 “Pagamento per inerbimento delle colture arboree” prevede il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfila delle colture arboree o, per le colture arboree non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma.

Il pagamento è concesso, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno pari a 120,00 euro/ha.

Gli impegni e i massimali calcolati dal CREA sono i seguenti:

IMPEGNO	BASELINE GENERICI	VOCE DI COSTO	COSTO UNITARIO (€/ha o €/ora) inclusa IVA
IM01: Assicurare la presenza di copertura vegetale erbacea spontanea o seminata (nel rispetto dell'impegno IM03) nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma, tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo. La copertura vegetale deve essere assicurata su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.	Direttiva 91/676/CEE Direttiva 92/43/CEE Direttiva acque 2000/60/CEE	Costo operazione diserbo meccanico	77
IM02: Non effettuare il diserbo chimico nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma.		Sovescio con idonee specie di leguminose azotofissatrici, compreso acquisto e fornitura delle sementi, semina e successivo interrimento. (Tale operazione è alternativa alla concimazione)	210,37
IM03: Non effettuare lavorazioni del terreno nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma durante tutto l'anno, fatta salva la pratica del sovescio. È consentito qualsiasi metodo di semina che non implichi la lavorazione del suolo.		Costo operazioni trinciatura	55
IM04: Durante tutto l'anno, gestire la copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, di trinciatura sfibratura della vegetazione erbacea, senza asportazione della vegetazione erbacea dal terreno. Sono fatte salve diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari in relazione a piani di azione finalizzati al			
<b>COSTO TOTALE ECO2</b>			<b>342,65 €</b>

## 6 Quantificazione della sovrapposizione

### 6.1 La metodologia di calcolo del valore di sovrapposizione

La Regione Valle d'Aosta ha applicato la metodologia descritta dal DM, che consiste in:

- 3) verificare se gli importi dei pagamenti determinati dalla Regione siano inferiori al massimale calcolato dal CREA e/o dallo IAR,
- 4) determinare se il premio stabilito remunererà o meno l'impegno sovrapposto.
  - a. in caso positivo (ossia l'impegno sovrapposto è remunerato), determinare la riduzione da applicare ai beneficiari degli interventi SRA che contemporaneamente beneficiano dell'Eco-schema sovrapposto;
  - b. in caso negativo non sussiste il rischio di doppio finanziamento.

#### 6.1.1 Quantificazione della sovrapposizione tra gli impegni a valere su un PSR 2014-2022 per l'anno N e gli impegni a valere sul PSP 2023-2027 per l'anno di domanda N+1.

Nella tabella seguente è stata applicata la metodologia sopra descritta, che evidenzia l'esito della verifica e della quantificazione della riduzione:

			SRA01 - produzione integrata fruttiferi	SRA01 - produzione integrata vite	SRA01 - produzione integrata seminativi	M10.1.3 colture arboree
	descrizione	premi relativi all'impegno (euro/ha)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	150,00 €
ECO-2	Inerbimento delle colture arboree	120,00 €	65,00 €	68,00 €	np	120,00 €
ECO-4	Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento	110,00 €	np	np	55,00 €	np
ECO-5	Misure specifiche per gli impollinatori su colture arboree	77,00 €	22,00 €	111,00 €	np	77,00 €
ECO-5	Misure specifiche per gli impollinatori su seminativi	77,00 €	np	np	22,00 €	np
quantificazione CREA o IAR			855,00 €	988,00 €	855,00 €	150,00 €

Tabella 4

#### 6.1.2 Quantificazione della sovrapposizione tra gli impegni a valere su un PSR 2014-2022 per l'anno N e gli impegni a valere sul PSP 2023-2027 per l'anno di domanda N+1.

##### Analisi sovrapposizione temporale tra misure e SRA

Tale sovrapposizione potrebbe insorgere nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio dell'anno N+1 ed il 14 maggio del medesimo anno.

Nella tabella seguente è stato evidenziato il rischio di sovrapposizione tra interventi del PSP e le misure agro-climatico-ambientali pluriennali del PSR.

PSP 2023-2027	PSR 2014-2022
ECO-2	M10.1.3 - SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (DAL 01/01 AL 14/05)
ECO-4	M10.1.3 - SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (DAL 01/01 AL 14/05)
ECO-5	M10.1.3 - SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (DAL 01/01 AL 14/05)
SRA01	M10.1.3 - SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (DAL 01/01 AL 14/05)
SRA08 az. 1	M10.1.1. SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)
SRA08 az. 2	M10.1.1. SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)
SRA08 az. 3	M10.1.2 SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (dal 01/01 al 14/05)
SRA14	M10.1.4. SOVRAPPOSIZIONE IMPEGNI (DAL 01/01 AL 31/03)
SRA15	M10.1.5 SOVRAPPOSIZIONE IMPEGNI (DAL 01/01 AL 14/05)
SRA29	M10.1.1. SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (DAL 01/01 AL 14/05)
	M10.1.2 SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (DAL 01/01 AL 14/05)
	M11 SOVRAPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA (DAL 01/01 AL 14/05)

Tabella 5

In base a quanto sopra indicato, per le misure M10.1.1, M10.1.2, M10.1.3 e M11 e i rispettivi interventi SRA08, SRA01 e SRA29 la sovrapposizione temporale degli impegni non mette a rischio il principio di “double funding” in quanto gli impegni assunti in una data annualità, ancorché ricompresi nel periodo 15 maggio - 14 maggio dell’anno successivo, sono tutti assolti entro il 31 dicembre della stessa annualità, essendo questi riferiti ad un piano colturale del fascicolo aziendale validato nell’anno precedente a quello in cui gli stessi terminano.

In relazione a quanto sopra si evidenzia che qualora un’azienda nel 2023 si trovi nell’ultima annualità di impegno (termine impegno 14 maggio 2023) e che la stessa intenda proseguire tale impegno, senza interruzione, anche per l’intera annualità 2024, avvalendosi degli analoghi benefici dell’intervento del PSP 2023/2027 i cui impegni iniziano il primo gennaio 2024, la potenziale sovrapposizione per il periodo primo gennaio – 14 maggio può ritenersi solo amministrativa in quanto gli impegni compensati con la domanda annualità 2023 alla data del 31 dicembre 2023 sono tutti assolti, essendo riferiti a colture facenti parte di un piano colturale validato nel 2023 (annata agraria 2022/2023), il cui ciclo colturale a tale data è ampiamente concluso. Va da sé che gli impegni decorrenti dal 1° gennaio 2024 sono invece riferiti a colture facenti parte di un piano colturale 2024 (annata agraria 2023/2024), e saranno tutti assolti nell’annualità 2024 e premiati con l’analogo intervento della programmazione 2023/2027. A supporto di quanto sopra esposto si riportano alcuni esempi:

Nel caso un’azienda nel 2024 sia beneficiaria di aiuti della misura 10.1.3 “Agricoltura Integrata” o della misura 11 “Agricoltura biologica”, il premio percepito è determinato dai maggiori costi e dai minori ricavi conseguenti al rispetto degli impegni applicati alle colture principali, ovvero a quelle presenti nel piano colturale del fascicolo aziendale 2024, il cui ciclo colturale è terminato antecedentemente al 31 dicembre 2023, come illustrato nella tabella seguente:

ANNUALITÀ n		
Gruppi colturali	Data presunta inizio ciclo colturale	Data presunta fine ciclo colturale
Cereali autunno vernini	11/11/n-1	30/6/n
Altri seminativi	15/5/n	1/11/n
Ortive	15/5/n	1/11/n
Prato-pascolo / prato polifita	15/4/n	30/9/n
Pascolo	1/6/n	1/11/n
Fruttiferi	1/3/n	30/10/n
Vite	1/3/n	10/10/n

In base a quanto sopra descritto, si può chiaramente affermare che nel periodo 1° gennaio - 14 maggio la sovrapposizione di impegni è solo amministrativa, in quanto gli impegni agronomici (e relativi costi) sono stati tutti ampiamente sostenuti antecedentemente a tale periodo e pertanto non sussiste il rischio di un doppio finanziamento.

Relativamente alle misure 10.1.4 e 10.1.5, e ai rispettivi interventi SRA14, SRA15, si rileva che gli impegni consistono nel detenere la risorsa vegetale o animale a rischio di erosione genetica per l'intero periodo vincolativo. In tale caso, qualora l'impegno sia riferito alla medesima risorsa coltivata sulla medesima superficie o allevata, sussistendo il rischio di doppio finanziamento, si dovrà procedere ad una decurtazione dell'intervento SRA15 e SRA14 proporzionale all'effettivo periodo di sovrapposizione.

### **Analisi sovrapposizione temporale tra misure e eco-schemi**

Per quanto riguarda il possibile rischio di doppio finanziamento fra la M10.1.3 del PSR 2014/2022 e gli eco-schemi, in conformità a quanto previsto dalle linee guida che evidenziano che *“la sovrapposizione di impegni nell’ambito di determinati interventi e/o misure finanziati dal FEASR e dal FEAGA non comporta, necessariamente, l’emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli importi dei pagamenti previsti (ad ettaro e/o capo) includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono”*, non sussiste il rischio di doppio finanziamento in quanto gli impegni della misura 10.1.3 e quelli degli eco-schemi si riferiscono a colture facenti parte di distinti piani colturali riferiti ad annualità diverse.

## **7 Quantificazione della sovrapposizione**

### **7.1 La metodologia di calcolo del valore di sovrapposizione**

La Regione Valle d’Aosta ha applicato la metodologia descritta dal DM, che consiste nell’applicare la riduzione proporzionale del 37,5% del pagamento ovvero di una percentuale diversa.

#### **7.1.1 Quantificazione della sovrapposizione tra gli impegni a valere su un PSR 2014-2022 per l’anno N e gli impegni a valere sul PSP 2023-2027 per l’anno di domanda N+1.**

Nella tabella seguente è stata applicata la metodologia sopra decritta, che evidenzia l’esito della verifica e della quantificazione della riduzione basata sul periodo di sovrapposizione, che dovrà essere decurtato dalle SRA dell’anno n+1.

PSR 2014-2022 - M10.1.4										PSR 2023-2027 - SRA14											
aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
25%										75%											
PSR 2014-2022 - M10.1.5										PSR 2023-2027 - SRA15											
	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
62,5%										62,50%											

Tabella 6

ALESSANDRO ROTA

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

---

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Annotazioni a scritture contabili

---

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

---

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 16/02/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO